

2.5.2/218

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0014468-03/05/2011-ALRER

OGGETTO 1352



Movimento Cinque Stelle
Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

PRES. ASS. LEG. E-R
ARO2052011 161837

Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
cons. Matteo Richetti

RISOLUZIONE

Il sottoscritto consigliere

visti

- la legge regionale 30 settembre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", in particolare, l'art. 3: "Attribuzione delle funzioni" che prevede, tra l'altro, al comma 5: *"La Giunta regionale ... adegua il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti"* e l'art. 4: "Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento" che stabilisce come: *"la Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti"* e provvede *"a definire i criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica"* e *"a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche"*;

- la delibera di Giunta regionale n. 1804 del 3/11/2008 "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie";
- la delibera di Giunta regionale n. 1430 del 28/9/2009 "Istituzione del Comitato tecnico scientifico ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, articolo 4";
- la delibera di Giunta regionale n. 121 del 1/2/2010 "Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del Permesso di costruire e per la Denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008"
- la delibera di Giunta regionale n. 1071 del 26/7/2010 "Approvazione dell'atto di indirizzo recante "Individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008" e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo";
- il verbale n. 8, della seduta del 31 marzo 2011, della Commissione assembleare "Territorio, Ambiente, Mobilità" in cui è stata svolta un'informativa, dall'Assessore alla "Sicurezza Territoriale Difesa del Suolo e della Costa", sul "Monitoraggio della prima attuazione della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e degli atti di indirizzo", in cui l'Assessore comunicava che *"il 10 febbraio 2011 è iniziato un primo lavoro sugli "Interventi soggetti a titolo abilitativo sismico e interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici"*" e che *"la Regione, in verità, si sta preoccupando al contrario di fare in modo che laddove non ci sia e non si riveli nei fatti un rischio sismico, si tenti di semplificare e di facilitare la vita dei cittadini prima ancora che dei professionisti"*;
- gli atti assembleari di sindacato ispettivo e di indirizzo ogg. nn. 637 del 21/10/2010, 1119 del 2/3/2011 e 1315 del 19/4/2011;
- il Comunicato stampa del 26/4/2011 del sindacato USB - Pubblico impiego: *"Sismica: la Regione aspetta un terremoto per darsi una "scossa"?"*, in cui si riferisce che alcuni collaboratori regionali, che si occupano della materia sismica, hanno scritto, in data 28/3/2011, agli assessori regionali competenti ed ai direttori generali interessati, una lettera di segnalazione e richiesta urgente di intervento relativo alla gestione della materia sismica;

premessato che

- è finalità condivisa da tutti l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti in materia;
- la nuova classificazione sismica, decisa dal Governo nazionale già dal 2003, riguarda l'intero territorio regionale e ha cambiato in profondità il quadro di riferimento, infatti, tutti i 348 comuni della Regione Emilia-Romagna si devono confrontare con la tematica sismica, mentre prima erano solo 89;
- c'è stato indubbiamente un problema di fase d'avvio, perché tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna sono diventati sismici e questa normativa non era nella cultura della maggior parte dei professionisti operanti sul territorio regionale;
- si segnalano da più parti: collaboratori regionali che si occupano a vario titolo della materia sismica, professionisti del settore delle costruzioni e loro Ordini professionali, amministratori locali, cittadini, molteplici criticità emerse nella prima fase di applicazione della L.R. 19/2008;
- a tutt'oggi le Strutture Tecniche competenti in materia sismica, presenti all'interno dei Servizi Tecnici di Bacino regionali, provvedono alla gestione della materia mediante un'organizzazione interna e procedure sensibilmente diverse fra loro;
- ci si trova in assenza di uno specifico atto organizzativo interno in materia sismica che disciplini il livello di responsabilità che ogni componente del "team" di lavoro si assume, in relazione alle proprie competenze professionali, nonché in base ad eventuali specifici incarichi di posizione organizzativa;
- per ovviare alle pesanti carenze di personale molti collaboratori regionali, pur, in alcuni casi, privi di idonea formazione e di adeguate competenze professionali, si sono messi a disposizione dell'Amministrazione assumendosi, in questo modo, pesanti responsabilità non tutelabili legalmente in quanto non assunte a norma di legge;

considerato che

- si rende necessaria l'adozione, da parte della Direzione Generale regionale competente, previo confronto con le OO. SS., di **uno schema di atto organizzativo**

interno in materia sismica, comune per tutte le Strutture Tecniche regionali competenti, in cui venga chiaramente individuato:

- il tipo di atto da adottare;
 - la composizione dei “team” di lavoro che, per garantire la rispondenza al requisito di “elevata competenza e professionalità”, richiamate nella sopra citata Delibera di Giunta regionale n. 1804/2008, deve possedere competenze professionali adeguate;
 - il livello di responsabilità che ogni componente dei “team” di lavoro si assume, in relazione alla propria qualifica professionale (oltre ad eventuali incarichi specifici eventualmente ricoperti quali l’incarico di P.O.), nonché, le competenze tecniche e amministrative di spettanza dei singoli, puntualmente suddivise tra la figura ingegneristica e quella tecnica diplomata (tenendo conto che l’attuale normativa in materia di costruzioni in zona sismica delimita il campo di competenza dei tecnici diplomati, così come evidenziato da numerose sentenze (Corte di Cassazione n. 11287 del 2000, 19292 del 2009, Cassazione Civile del 12/11/1985 n. 330) e, soprattutto, dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (Adunanza del 24/7/2009 n. 126/09), in cui si afferma che, nel caso di costruzioni in zona sismica, le attività professionali relative alla progettazione strutturale devono restare di “esclusiva competenza degli ingegneri e degli architetti magistrali”);
- è auspicabile **definire, in maniera chiara ed inequivocabile, in cosa consista l’attività di controllo delle pratiche sismiche**, poiché emerge un’incongruenza, rispetto quanto scritto nella sopra citata Delibera di Giunta regionale n. 1071/2010, dove si dichiara di non dover effettuare autonome prove, indagini ed elaborazioni di calcolo e verifiche (per evitare tempi di istruttoria troppo lunghi) e, nello stesso tempo, di “controllare l’adeguatezza dei modelli, delle analisi su cui è fondato il progetto e delle verifiche”;

rilevato che

- per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini):
- il dirigente responsabile ha segnalato di non essere più in grado di rispettare il termine di 60 giorni previsto dalle norme per il rilascio delle autorizzazioni sismiche per l’inizio dei lavori;

- il divario tra il numero di autorizzazioni sismiche rilasciate ed il numero di progetti presentati si sta allargando progressivamente, con circa la metà delle autorizzazioni sismiche rilasciate che ha richiesto un tempo superiore a 90 giorni;
- per i 46 Comuni che si avvalgono del Servizio, come struttura tecnica competente in materia sismica, sono disattese le aspettative dei cittadini, degli enti territoriali, delle imprese e dei tecnici liberi professionisti e ciò in presenza di una situazione economica stagnante e, non ultimo, a fronte dell'obbligo per il committente di versare il rimborso forfettario per le spese istruttorie;
- si sta creando, inoltre, una disparità con i rimanenti 30 Comuni della Romagna in cui le funzioni sismiche sono regolarmente svolte, senza ritardi, dalle Comunità Montane, dalle Unioni di Comuni e dai singoli Comuni;
- malgrado sia stato assegnato al Servizio, nel 2010, personale ad hoc: n. 5 ingegneri e n. 3 diplomati, esso si è rivelato insufficiente:
 - per il rilascio della autorizzazione sismica per tutti gli interventi edilizi, per un numero di pratiche sismiche annue pari a circa 2.400;
 - per sopperire alla rinuncia dei Comuni di Rimini e Forlì ad esercitare in forma diretta le funzioni sismiche (caso unico tra i comuni capoluogo nella regione);
 - per sostenere, soprattutto, l'elevata incidenza delle richieste di integrazioni al progetto, pari a circa l'80% dei progetti presentati (poiché le nuove norme tecniche per le costruzioni - NTC08 - sono applicate in modo incompleto e disforme);
- la situazione degli altri Servizi Tecnici di Bacino, presenti sul territorio regionale, a parte alcune sfumature, è sostanzialmente analoga;
- sono pervenute diffide, nei confronti dei responsabili dei Servizi Tecnici, da parte di imprese che esigono il rispetto delle tempistiche di legge per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna invita

- il Governo nazionale e il Parlamento, alla modifica dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di differenziare i controlli in funzione dell'effettivo rischio sismico della costruzione.

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna impegna la Giunta regionale

- **ad un comportamento corretto e ad una assunzione di responsabilità in merito, evitando questa sorta di latitanza della Giunta regionale, sul problema dell'applicazione della L.R. 19/2008 che ha lasciato i molteplici problemi sorti ai funzionari, tecnici e collaboratori regionali;**
- **a predisporre un provvedimento legislativo di modifica della L.R. 19/2008, in quanto la corrente revisione degli atti attuativi non è in grado di incidere sulla quantità di progetti soggetti al controllo sismico, né può introdurre elementi significativi di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti;**
- **ad integrare le risorse umane di tipo tecnico da assegnare ai Servizi Tecnici di Bacino e in particolare a provvedere in aumento al numero dei "team" di lavoro per ogni sede, in relazione al fatto che il personale attualmente operativo nei suddetti "team" non è dedicato in maniera esclusiva all'attività sismica;**
- **a far fronte all'emergenza immediata, ponendo in essere strumenti quali l'attivazione della mobilità interna dalla Regione e dagli enti locali di personale con qualifica e formazione funzionale alle esigenze dei Servizi tecnici di Bacino e quali l'attivazione di convenzioni con le strutture tecniche, non regionali, competenti in materia sismica per collaborazioni a tempo determinato;**
- **ad inserire all'interno dei "team", vista l'importanza della caratterizzazione geologica dei siti ai fini dell'impostazione del calcolo sismico e vista la complessità-specializzazione della materia, anche la figura del laureato in scienze geologiche, come del resto già avviene in alcuni Servizi Tecnici di Bacino, nonché, ad inserire una figura amministrativa, anche comune a più "team", per la protocollazione, informatizzazione e archiviazione delle pratiche;**
- **a provvedere relativamente al personale dei "team" di lavoro:**
 - **a che vengano riconosciuti formalmente ai tecnici, indipendentemente dalla specifica qualifica professionale (ingegneri, geologi e diplomati), quantomeno incarichi di responsabilità specifica coerenti con l'attività svolta e a tale riconoscimento, da inserire nel piano annuale delle attività del Servizio, corrisponda un adeguato trattamento economico (indennità specifica, pagamento degli straordinari che inevitabilmente già da ora si rendono necessari, etc.);**

- a che la figura che nell'ambito del singolo "team" di lavoro garantisce l'elevata competenza e professionalità, alla luce delle responsabilità assunte nell'istruttoria, abbia la titolarità quantomeno di un incarico di posizione organizzativa;
 - a che venga istituito, viste le problematiche giuridiche connesse alla materia, **un supporto giuridico-legale permanente a livello regionale**, in grado di affiancare il personale in caso di contestazioni;
 - a che venga fornita **un'adeguata formazione e un aggiornamento costante e permanente del personale**, così come previsto dalla stessa L.R. 19/2008;
- a rivedere, alla luce dell'esperienza maturata in questi primi mesi di entrata in vigore della L.R. 19/2008, il valore di produttività media dei team di 300 pratiche annue, che appare del tutto sovrastimato, poiché questo conteggio si riferiva ai progetti redatti con le norme tecniche previgenti, più semplici e contenute e non teneva conto dell'entrata in vigore delle NTC08, corpo normativo, quest'ultimo, che con la sua notevole complessità ha appesantito notevolmente le modalità di controllo legate all'istruttoria sismica;
- a rendere operativo il 2° modulo del SII (Sistema Integrato Informativo) per la gestione delle funzioni sismiche e, in particolare, per il controllo sismico degli interventi minori;
- a concedere la facoltà al collaudatore in corso d'opera di provvedere, per le opere minori, alla autorizzazione sismica del progetto qualora la struttura tecnica competente non provveda, entro i termini di legge, in analogia alla certificazione di rispondenza sismica della costruzione (art. 19, comma 4 della L.R. 19/2008 e art. 62 del D.P.R. n. 380/2001);
- a sollecitare, di concerto con le altre Regioni, il Governo nazionale, alla modifica dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di differenziare i controlli in funzione dell'effettivo rischio sismico della costruzione.

Bologna, 2 maggio 2011

Il Consigliere
(Giovanni Favia)

